

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Le novità 2017 sulla detrazione per interventi antisismici***

di Luca Mambrin

La legge di Stabilità 2017 ha disposto la proroga anche per l'anno 2017 della detrazione per le spese relative ad **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche ex articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir**, introducendo tuttavia alcune novità rispetto a quanto previsto per il 2016.

In particolare è stato modificato l'[articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013](#) il quale ora dispone che a decorrere dall'**1.1.2017**:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.2017**,
- su **edifici** ubicati nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)** e **nella zona sismica 3** di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#),
- riferite a costruzioni **adibite ad abitazione e ad attività produttive**,

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un **ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si deve tener conto anche **delle spese sostenute negli stessi anni** per le quali si è già fruito della detrazione.

Rispetto alla norma in vigore fino al 31.12.2016 è stata introdotta una **diversa ripartizione della detrazione** (da **10 a 5 rate**) e un **abbassamento dell'aliquota** (dal 65% al 50%). Viene tuttavia **ampliata** la platea delle costruzioni alle quali è applicabile l'agevolazione in quanto la norma ora fa riferimento non solo ad abitazioni principali **ma a costruzioni adibite ad abitazioni e attività produttive** anche ricomprese nella **zona sismica 3** di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#), mentre fino al 31.12.2016 la disposizione riguardava solo le zone 1 e 2.

Il **nuovo comma 1-quater aggiunto all'articolo 16 del D.L. 63/2013** prevede inoltre il **potenziamento dell'aliquota** della detrazione:

- al **70%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi **una riduzione del rischio**

- sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all'**80%** qualora dall'intervento derivi **il passaggio a due classi di rischio inferiori**.

Si prevede poi che un **apposito decreto**, da adottare entro il 28 febbraio 2017, stabilisca le linee guida per la **classificazione di rischio sismico** delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il successivo e nuovo [comma 1-quinquies](#) prevede poi che qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, l'aliquota della detrazione sia pari:

- al **75%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all'**85%** qualora dall'intervento derivi **il passaggio a due classi di rischio inferiori**.

Anche tali ultime detrazioni si applicano su un **ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

I soggetti beneficiari della detrazione hanno la possibilità per tali interventi (realizzati dall'1.1.2017) di **optare per la cessione del corrispondente credito**:

- ai **fornitori** che hanno effettuato gli interventi;
- ad **altri soggetti privati** (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari),

con la facoltà di successiva cessione del credito. Anche le **modalità di attuazione** di tale disposizione dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da **adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata della Legge (quindi entro il 1.3.2017).

Infine il nuovo [comma 1-sexies](#) dispone che, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi in esame rientrino anche **le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

**Master di specializzazione**

**FISCALITÀ DIRETTA E INDIRETTA DEGLI IMMOBILI ►►**

Milano      Perugia      Verona